



PROT.N. **636**/2024 v.s. (08.02.03)

La Magdeleine, lì 01/02/2024

Il Sindaco

Visti gli artt. 1935 e, 1936 del "Codice dell'ordinamento militare" approvato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto:

L'ELENCO CRONOLOGICO DEI GIOVANI ISCRITTI NELLA LISTA DI LEVA CLASSE 2007

avvertendo che:

- dal **01/02/2024** l'elenco dei giovani iscritti nella lista è pubblicato nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi;
- chiunque può denunciare i giovani, sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.



Il Sindaco
Dott. Arch. DUROUX Mauro

ART. 1935 - D.Lgs. 66/2010 - Lista provvisoria di leva.

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista di leva, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

ART. 1936 - D.Lgs. 66/2010 - Lista definitiva di leva. -

1. Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.
2. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.
3. A tali operazioni sovrintende il Sindaco.
4. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241